

Sent. n. 2/2025 pubbl. il 14/01/2025
Rep. n. 2/2025 del 14/01/2025



Liquidazione Controllata
N. 2/2025

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 140/2024 Rg. avviato su domanda di

[REDACTED]

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 19.11.2024 perveniva dal Tribunale di Bologna la domanda con cui [REDACTED] aveva presentato avanti a quel Tribunale, ritenutosi incompetente (limitatamente alla sua posizione), un ricorso con cui richiedeva l'apertura, a proprio carico e a quello di [REDACTED] di un procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

- (-) la ricorrente risiede a [REDACTED] e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
- (-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:



Sent. n. 2/2025 pubbl. il 14/01/2025
Rep. n. 2/2025 del 14/01/2025

- la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 300 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 75 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) l'apertura della procedura di liquidazione controllata suggerisce – nel caso di specie – di nominare quale liquidatore, per evidenti ragioni di opportunità e coordinamento, lo stesso OCC che, in sede preliminare, già aveva curato e predisposto gli accertamenti di rito e la relazione allegata al ricorso "familiare" ex art. 66 cod. crisi originariamente presentato al Tribunale di Bologna dall'attuale debitrice unitamente all'ex marito [REDACTED] (e a carico del quale è stata infatti aperta la liquidazione controllata dal Tribunale di Bologna) con il quale è in comproprietà il principale cespite da liquidare ed il principale creditore;

(-) sia autorizza l'esclusione dal patrimonio liquidabile del veicolo [REDACTED] in proprietà della debitrice, sia perché di esiguo valore e sia perché necessario agli spostamenti indotti da esigenze familiari;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, la quale non risulta abbia comunicato di aver contestato la competenza di questo Tribunale in seguito alla decisione del giudice bolognese, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di [REDACTED] e residente in [REDACTED] (PU) in [REDACTED];

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;



Sent. n. 2/2025 pubbl. il 14/01/2025
Rep. n. 2/2025 del 14/01/2025

- (-) nomina quale liquidatore Il dott. Fausto Maroncelli, già OCC, mandando al Presidente del Tribunale per la comunicazione prevista dall'art. 270 co.2 lett. b) cod. crisi avendo il liquidatore domicilio in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello cui appartiene questo Tribunale;
 - (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili - ove tenuto - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori se non in atti;
 - (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
 - (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
 - (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
 - (-) autorizza - ove ne ricorrano i presupposti - la prenotazione a debito del presente atto;
 - (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il 20.11.2024

Il Giudice est.
L. Pini



Il Presidente
D. Storti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO
Pesaro, il 14 GEN 2025 di registrazione
Il Cancilliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitali Romina)



Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 48763697dce6807f994bd3f19ca0b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2aa11b757402fac355226fca3aa1656
Firmato Da: STORTI DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 54d1968a4482307e

